

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

- ROMA -

RICORSO D'APPELLO

(con istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.)

per il

COMUNE DI LONIGO (C.F. 00412580243), in persona del Sindaco *pro tempore* dott. Pier Luigi Giacomello, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Giorgio Trovato (C.F. TRVG RG71D08G224X, PEC giorgio.trovato@ordineavvocatipadova.it) del foro di Padova, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Piazzale Stazione n. 7, come da procura alle liti che si deposita in atti;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, nella persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, nella persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, nella persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

notiziandone anche per quanto di ragione

in qualità di potenziali controinteressati

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA, nella persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

COMUNE DI FELTRE, nella persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

avverso e per l'annullamento e/o la riforma

previa sospensione dell'efficacia

della sentenza del T.A.R. Lazio, sez. Terza Bis, n. 15637/2022 del 23 novembre 2022, non notificata, con cui è stato erroneamente respinto il ricorso di primo grado avente numero di RG 4065/2022 instaurato dal Comune di Lonigo per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

- della determinazione del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad oggetto *“D.M. 343 del 2 dicembre 2021 – avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: ^Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole^, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. CUP: E21B22000910006. **Comunicazione di esclusione dalla procedura**”, inviata a mezzo PEC al Comune di Lonigo in data 25.7.2022;*
- per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse della graduatoria finale degli interventi di nuova costruzione, demolizione e/o ricostruzione e/o ampliamento ammessi al finanziamento di cui

sopra e relativi atti approvativi, non noti nei loro estremi;

- di ogni altro atto ai primi conseguenti, connessi e/o presupposti ivi specificamente compreso, per quanto di ragione, l'avviso pubblico di cui sopra concernente la *“presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: ^Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole^, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU”*

e per la condanna

delle Amministrazioni statali intimate al risarcimento dei danni patiti e *patiendi* dal Comune ricorrente in relazione ai provvedimenti di cui sopra

PREMESSA

La vicenda di cui è causa riguarda la mancata ammissione del Comune di Lonigo ad un finanziamento pubblico, a valere sui fondi di cui al PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: *“Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”*, che era stato richiesto dall'Amministrazione comunale per la realizzazione di una nuova palestra scolastica da collegare e porre a servizio della scuola primaria *“A. Giusti”*, sita nella frazione di Almisano, per una spesa complessiva preventivata pari a € 2.900.000.

Tale diniego, fondato sull'erroneo presupposto che

l'intervento sarebbe *“inammissibile ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'avviso in quanto non è prevista una connessione diretta e protetta tra la palestra e gli edifici scolastici esistenti ospitanti la popolazione scolastica beneficiaria”*, è senz'altro illegittimo.

L'intervento in questione, come chiaramente evincibile dalle tavole progettuali allegate alla richiesta di finanziamento e come ulteriormente ribadito dal Sindaco nel corso del procedimento *de quo*, prevede infatti un collegamento diretto e protetto tra la nuova palestra e l'edificio scolastico sede della Scuola Primaria “A. Giusti” consistente *“in un corridoio in muratura diretto, protetto e coperto ad uso esclusivo della popolazione scolastica che consente un accesso diretto e esclusivo alla palestra”*.

Nonostante l'evidente fondatezza dei motivi di doglianza svolti al riguardo nel giudizio di prime cure il Tar Lazio ha erroneamente rigettato il ricorso.

Da qui la necessità del presente appello.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIME CURE

A. In data 2 dicembre 2021 il Ministero dell'Istruzione approvava e quindi pubblicava *“l' avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: ^Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole^, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU”* (doc. 1).

L'art. 4 di tale avviso definiva le *“proposte e candidature finanziabili”* includendo specificamente tra esse anche la *“nuova costruzione di edifici da destinare esclusivamente a palestre*

scolastiche a servizio di edifici scolastici esistenti”

L'art. 5 definiva invece i “*criteri di ammissibilità*” delle proposte prevedendo in particolare al punto a), per quanto qui rileva, che “*nel caso di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e/o ampliamento di edifici esistenti, l’area su cui deve essere realizzata la nuova palestra deve essere, a pena di esclusione alla data di scadenza del presente avviso, di proprietà pubblica nella piena disponibilità dell’ente partecipante, urbanisticamente consona all’edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e da qualunque vincolo possa costituire impedimento all’edificazione e già destinata da strumento urbanistico a zone per impianti e attrezzature collettive (scuole). Per i nuovi edifici dovrà essere garantita una connessione diretta e protetta con gli edifici scolastici esistenti. Inoltre, le dimensioni dell’area disponibile devono essere conformi a quelle previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, salvo quanto previsto dal punto 2.1.2. del citato decreto ministeriale*” (sottolineati e grassetto sono nostri).

B. Il Comune di Lonigo, sito nella Provincia di Vicenza, partecipava al predetto avviso pubblico presentando la relativa candidatura con riferimento al progetto di realizzazione di una nuova palestra a servizio della scuola primaria “A. Giusti” sita nella frazione di Almisano, per una spesa complessiva preventivata pari a € 2.900.000 (*doc. 2*).

C. Con nota prot. 36634 del 25.5.2022 (*doc. 3*) il Ministero dell’Istruzione comunicava all’Ente locale odierno appellante la necessità di rendere taluni chiarimenti sul progetto candidato al finanziamento; richiesta alla quale il Comune di Lonigo dava

puntuale riscontro in data 31.5.2022 (doc. 4) specificando in particolare, per quanto qui interessa, che *“il presente progetto riguarda nello specifico la costruzione di una nuova palestra scolastica **direttamente connessa** con l’edificio scolastico sede della Scuola Primaria A. Giusti – Codice meccanografico Istituto: VIIC818008; Codice meccanografico PES: VIEE81801A (...)*”

D. A fronte di questa nota di chiarimenti con determinazione del 25.7.2022 (doc. 4) il Ministero dell’Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza comunicava però del tutto inaspettatamente l’esclusione del Comune dalla procedura ciò sul presupposto, come si legge nella motivazione del provvedimento *de quo*, che *“l’intervento è inammissibile ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) dell’avviso in quanto non è prevista una connessione diretta e protetta tra la palestra e gli edifici scolastici esistenti ospitanti la popolazione scolastica beneficiaria”*.

E. Con nota del 29.7.2022 a firma del Sindaco (doc. 5) l’Amministrazione comunale odierna appellante inoltrava immediatamente una richiesta di autotutela sulla determinazione di cui sopra deducendo in particolare che - diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal Ministero - l’intervento oggetto della richiesta di finanziamento prevede un collegamento diretto e protetto tra la nuova palestra e l’edificio scolastico sede della Scuola Primaria “A. Giusti” consistente *“in un corridoio in muratura **DIRETTO PROTETTO e COPERTO ad uso esclusivo della popolazione scolastica che consente un accesso diretto e esclusivo alla palestra**”*.

A migliore illustrazione dell’istanza venivano altresì riallegate alcune tavole progettuali, già presenti nel progetto presentato in

sede di candidatura, ove tale collegamento risulta previsto in modo chiaro e inequivocabile.

Tale richiesta di autotutela non veniva tuttavia riscontrata in alcun modo da parte del Ministero e ciò nonostante i reiterati solleciti telefonici da parte degli uffici comunali nella persona del suo Segretario, del Responsabile del settore lavori pubblici e di altra funzionaria dell'ufficio lavori pubblici.

F. Nelle more il predetto Ministero procedeva peraltro a pubblicare sul suo sito web le graduatorie del concorso che relativamente alla tipologia *“interventi di nuova costruzione, demolizione e/o ricostruzione e/o ampliamento nella Regione Veneto – Comuni”* (doc. 6) vedono ai primi due posti, quali progetti ammessi a finanziamento, le candidature dei Comuni di Cavaso del Tomba e di Feltre (ai quali il presente ricorso viene quindi notificato quali possibili controinteressati).

G. In data 30.9.2022 il Comune di Lonigo iscriveva al numero di RG. 15637/2022 del Tar Lazio ricorso ai fini dell'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti sopra richiamati ed impugnati deducendo l'illegittimità:

quanto alla determinazione di esclusione della procedura del progetto del comune ricorrente, per violazione dell'art. 5, punto 1, lett. a) dell'avviso pubblico approvato con D.M. 2 dicembre 2021, n. 343, eccesso di potere per erroneità del presupposto, sviamento, difetto di motivazione;

quanto all'avviso pubblico (in via subordinata), per eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, violazione delle disposizioni di cui al D.M. 18

dicembre 1975.

H. All'esito della camera di consiglio dell'11.10.2022, con ordinanza n. 6274/2022 del 12.10.2022 il Tar Lazio, da un lato, disponeva la notifica per pubblici proclami dell'impugnativa al fine di dare notizia dell'iniziativa processuale a tutti i Comuni inseriti nella graduatoria provvisoria relativa ai finanziamenti di cui agli atti impugnati, dall'altro, chiedeva motivati chiarimenti all'amministrazione resistente in ordine allo stato dei luoghi e al rapporto tra edificio scolastico e palestra da depositarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della ordinanza stessa, rinviando per il prosieguo del giudizio alla camera di consiglio dell'8.11.2022.

I. Nei termini assegnati dalla precitata ordinanza l'Amministrazione comunale dava puntualmente corso alla notifica per pubblici proclami mentre il Ministero non forniva alcun chiarimento in merito agli aspetti indicati dal Tar Lazio.

L. Solo in data 4.11.2022, oltre i termini prescritti dall'ordinanza n. 6274/2022, l'Avvocatura Generale si costituiva in giudizio depositando una relazione ministeriale volta ad evidenziare la pretesa legittimità del diniego in contestazione.

M. In data 23.11.2022 il Tar Lazio, sez. III bis, ad esito della Camera di Consiglio del 8.11.2022 adottava la sentenza n. 15637/2022 con cui respingeva erroneamente il ricorso proposto sul presupposto che *“nella nota di chiarimenti formulata dal Ministero in sede istruttoria venivano evidenziate diverse criticità relative al progetto in questione ma, in particolare, la richiesta di finanziamento riguardava la realizzazione di una palestra che serviva in via diretta e protetta la scuola primaria Giusti di Almisano e non anche le altre scuole indicate nella scheda progettuale (quali S.*

Tarcisio di Almisano, S.G. Bosco di Madonna, Rodari di Lonigo, Mancassola di Lonigo e Scortegagna di Lonigo). La parte ricorrente con riferimento alle altre scuole prevedeva un collegamento attraverso il servizio pubblico di trasporto scolastico che non può essere qualificato come connessione diretta e protetta.

Il citato art. 5, comma 1, lett. a) prevede espressamente che ^Per i nuovi edifici dovrà essere garantita una connessione diretta e protetta con gli edifici scolastici esistenti^. Ne discende, sulla base di una piana interpretazione letterale della disposizione, coerente con la relativa ratio, che il requisito della connessione diretta e protetta non può riguardare o essere relativo a un unico edificio scolastico ma deve essere relativo a tutti gli edifici scolastici interessati dall'intervento".

Ed ancora "nell'avviso di pubblicazione si prevede inoltre che le dimensioni dell'area disponibile devono essere conformi a quelle previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, salvo quanto previsto dal punto 2.1.2. del citato decreto ministeriale. Il citato DM stabilisce il numero minimo di classi per la realizzazione di una palestra per la scuola primaria pari a 10, mentre nel caso della scuola Giusti, l'unica, come anticipato, collegata in via diretta e protetta con la palestra indicata nel progetto, il numero di classi è 5. Per tale numero di classi il citato DM, come evidenziato nella relazione istruttoria dell'amministrazione, prevede la realizzazione al più di una sala ludico creativa".

N. La sentenza del Tar si rivela sotto molteplici profili errata e merita pertanto di essere riformata per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Eccesso di potere per erroneità e difetto di motivazione. Violazione dell'art. 5, punto 1, lett. a) dell'avviso pubblico approvato con D.M. 2 dicembre 2021, n. 343. Eccesso di potere per erroneità del presupposto, sviamento, difetto di motivazione.

Come già accennato in punto di fatto il Ministero dell'Istruzione ha disposto l'esclusione dalla procedura del progetto presentato dal Comune appellante sul presupposto che quest'ultimo non risponderebbe ai requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) dell'avviso pubblico che, per quanto qui interessa, stabiliva che *“per i nuovi progetti dovrà essere garantita una connessione diretta e protetta con gli edifici scolastici esistenti”*.

Con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il Comune di Lonigo ha tuttavia contestato tale esclusione rilevando e dimostrando che:

- come inequivocabilmente evincibile anche dalle tavole allegate alla relativa candidatura la palestra in questione è stata progettata su terreno di proprietà comunale immediatamente adiacente alla scuola primaria “A. Giusti” nell'ottica di servire primariamente gli alunni frequentanti questo Istituto Scolastico;

- il progetto prevede altresì, come richiesto dall'avviso pubblico, che la nuova palestra verrà connessa con l'edificio scolastico adiacente mediante un percorso dedicato protetto che collegherà direttamente, mediante un corridoio in muratura, l'ingresso posteriore della scuola esistente con l'accesso alla zona spogliatoi della nuova palestra;

- la scuola primaria “A. Giusti” risulta peraltro l'unico edificio scolastico esistente nelle immediate vicinanze del plesso sportivo in

progettazione e quindi l'unico per il quale avrebbe potuto essere realisticamente garantita la connessione diretta e protetta di cui sopra.

A fronte di tali prospettazioni, ritenendo di aderire alle controdeduzioni rese al riguardo dal Ministero (peraltro tardivamente rispetto al termine di 15 giorni assegnati con l'ordinanza n. 6274/2022 del 12.10.2022), il Giudice di prime cure ha tuttavia ritenuto giustificata l'esclusione del progetto proposto dal Comune di Lonigo sul presupposto che il relativo intervento, in pretesa violazione della disposizione dell'avviso pubblico di cui sopra, garantisce una connessione diretta e protetta solo con la scuola primaria Giusti e non anche con le altre scuole indicate nella relativa scheda progettuale quali possibili beneficiarie della nuova struttura sportiva.

Tale assunto non è in alcun modo condivisibile.

E' vero infatti che tanto nella relazione tecnica allegata alla richiesta di finanziamento che nei successivi chiarimenti resi a seguito della nota ministeriale del 25.5. l'Amministrazione comunale – ferma restando la pertinenzialità della nuova palestra alla scuola primaria "A. Giusti" – ha manifestato l'intenzione di destinare il nuovo plesso sportivo anche agli alunni di altre scuole presenti nel Capoluogo o in altre frazioni del Comune, garantendo il collegamento tra questi istituti scolastici e la nuova palestra attraverso il servizio di trasporto scolastico già attivo presso il Comune di Lonigo. Ciò, come si legge predetta nota di chiarimenti, *"in considerazione delle gravi carenze rilevate nella dotazione di strutture per l'educazione fisica e sportiva nelle scuole del Territorio Comunale"*.

Non è tuttavia affatto condivisibile che questa circostanza, alla luce delle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) dell'avviso pubblico, potesse giustificare la decisione ministeriale di escludere il progetto del Comune appellante dal finanziamento richiesto.

In primo luogo perché la volontà dell'Amministrazione comunale di destinare la nuova palestra al servizio di più istituzioni scolastiche, oltre a rispondere ad un elementare principio di buona amministrazione, non era assolutamente in contrasto con le previsioni dell'avviso pubblico *de quo* essendo anzi tale eventualità espressamente contemplata all'art. 9, punto 2, del bando laddove, ai fini della definizione dei criteri di valutazione del progetto, si contempla appunto anche l'ipotesi di cui sopra (*“per quanto riguarda le modalità di assegnazione dei punteggi, con riferimento al criterio di cui al punto d), si precisa che il punteggio è determinato sulla base dei dati dell'Anagrafe Nazionale degli studenti (...).* **Nel caso di palestre a servizio di più istituzioni scolastiche** *sarà valutato il tasso di abbandono, relativo all'istituzione scolastica, più favorevole per l'ente concorrente”*).

In secondo luogo perché, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non è affatto vero che dall'avviso pubblico si ricava in maniera piana che, nella eventualità di cui sopra, il progetto dovesse garantire a pena di inammissibilità una connessione diretta e protetta con ciascuna delle istituzioni scolastiche interessate.

L'art. 5, comma 1, lett. a) della *lex specialis* definisce infatti i requisiti che doveva possedere l'area interessata dall'intervento affinché il relativo progetto potesse accedere al finanziamento

richiedendo in particolare che l'ambito nella quale localizzare la nuova palestra, oltre ad altri presupposti (proprietà pubblica, piena disponibilità da parte dell'ente partecipante, conformità urbanistica, assenza di vincoli ecc.), fosse anche conformato in modo da poter garantire un rapporto di stretta pertinenzialità con edifici scolastici già esistenti (requisito, quest'ultimo, pienamente assolto da parte del progetto della odierna appellante tramite il collegamento diretto e protetto previsto con la scuola primaria "A. Giusti").

Tale disposizione tuttavia, fermo restando il necessario rapporto di pertinenzialità di cui sopra, non esclude affatto che l'uso della nuova palestra possa essere esteso anche ad altri istituti scolastici né impone in alcun modo che, in tale eventualità, ciascuno delle scuole beneficiarie del nuovo plesso sportivo dovesse prevedere una connessione diretta e protetta con quest'ultima.

Innanzitutto perché, sotto un piano strettamente letterale, l'avviso pubblico di cui si controverte prevede che il progetto garantisca "**una** connessione diretta e protetta con gli edifici esistenti" e non già una connessione per ciascuno degli istituti scolastici beneficiari della palestra stessa.

Sicché, diversamente da quanto affermato nella sentenza appellata, non è certamente dato ricavare dal testo della disposizione in commento alcun elemento volto a suffragare l'interpretazione prospettata dal Giudice di prime cure.

Tantomeno l'interpretazione prospettata dal Tar Lazio è coerente con le finalità del finanziamento in oggetto, descritto dall'art. 1 del medesimo avviso come rivolto a "*favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo, rafforzando le attività e le*

infrastrutture sportive”.

Non corrisponde infatti certamente a questa finalità un requisito di ammissibilità degli interventi che, ove conformato nei termini ipotizzati dalla sentenza appellata – essendo evidentemente impossibile garantire un collegamento diretto e protetto tra il plesso sportivo e istituti scolastici siti a diversi km di distanza dalla scuola direttamente interessata dal progetto - di fatto precluderebbe la possibilità di utilizzare la palestre di nuova realizzazione per istituti scolastici diversi da quelli di stretta pertinenza del plesso sportivo.

Né si dica che la contestata interpretazione troverebbe fondamento nell’esigenza di garantire la sicurezza degli studenti che fruiscono di tali impianti sportivi.

Non lo si dica perché l’art. 3.5.1. del D.M. 18 dicembre 1975 in tema di “*norme tecniche relative all’edilizia*”, peraltro richiamato nello stesso avviso pubblico quale norma di settore di riferimento, non solo consente ma anzi espressamente **raccomanda** che le palestre scolastiche abbiano un accesso indipendente rispetto agli spazi più propriamente didattici della scuola di pertinenza così da consentire a questa parte dell’edificio di poter funzionare indipendentemente dal resto dell’istituto scolastico e ciò proprio al fine di rendere tali impianti “*disponibili all’uso della comunità extra-scolastica oltre, naturalmente, **a quello delle altre scuole***”.

L’uso delle palestre da parte di istituzioni scolastiche diverse da quella di pertinenza del plesso sportivo è quindi espressamente contemplata e raccomandata anche dalla normativa generale non ostandovi al riguardo alcuna ragione di sicurezza per gli studenti.

Sicché, anche sotto questo profilo, francamente non si comprenderebbe una interpretazione dell’avviso pubblico che in

violazione dei principi di cui sopra imponesse un collegamento diretto e protetto della palestra non solo con l'istituto scolastico di pertinenza ma con ciascuna delle scuole potenzialmente interessate al suo utilizzo, con ciò di fatto escludendo – stante l'impossibilità di garantire un collegamento fisico con scuole localizzate a km di distanza dal plesso sportivo – la possibilità di finanziare progetti che prevedano la realizzazione di palestre utilizzabili, oltre che dalla scuola di pertinenza attraverso il prescritto collegamento diretto e protetto, anche da altri istituti scolastici siti nel territorio comunale mediante un accesso indipendente.

Si ritiene pertanto che la sentenza appellata si fondi su una lettura del tutto erronea dei requisiti di ammissibilità previsti dall'avviso pubblico; requisiti che d'altro canto, proprio in ragione della loro natura "escludente", avrebbero dovuto invece essere insuscettibili di una interpretazione per così dire estensiva o analogica rispetto alla lettera della disposizione che, giova il ribadirlo, prevedeva come requisito minimale del progetto la sussistenza di una (sola) connessione diretta e protetta della palestra con un edificio scolastico esistente.

2. Eccesso di potere per erroneità e difetto di motivazione. Violazione dell'art. 5, punto 1, lett. a) dell'avviso pubblico approvato con D.M. 2 dicembre 2021, n. 343 (sotto altro profilo). Eccesso di potere per erroneità del presupposto, sviamento, difetto di motivazione.

La motivazione della sentenza appellata individua una seconda pretesa criticità del progetto proposto dal Comune di Lonigo evidenziando che il provvedimento di esclusione si giustificerebbe anche in ragione della violazione degli standard dimensionali

previsti dal D.M. 18 dicembre 1975 in tema di *“norme tecniche relative all’edilizia scolastica”*.

Ciò sul presupposto che *“il citato DM stabilisce il numero minimo di classi per la realizzazione di una palestra per la scuola primaria pari a 10, mentre nel caso della scuola Giusti, l’unica, come anticipato, collegata in via diretta e protetta con la palestra indicata nel progetto, il numero di classi è 5”*.

Anche sotto tale profilo la sentenza merita sicuramente riforma.

Anzitutto va rimarcato che, malgrado che la questione del rispetto degli standard dimensionali minimi fosse stato oggetto di una richiesta di chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione nel corso dell’istruttoria procedimentale (cfr. doc. 3 in atti), tale aspetto – a fronte dei chiarimenti puntualmente forniti al riguardo dall’Amministrazione comunale (doc. 4) – **non è stato minimamente richiamato nella motivazione del provvedimento finale** che si è limitato a fondare l’esclusione del progetto sul presupposto della inammissibilità dell’intervento *“ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) dell’avviso in quanto non è prevista una connessione diretta e protetta tra la palestra e gli edifici scolastici esistenti ospitanti la popolazione scolastica beneficiaria”*.

Si ritiene pertanto che la sentenza del Giudice di prime cure violi smaccatamente il principio che vieta l’integrazione postuma in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo.

Nel merito si rileva comunque che il rilievo in questione è anche infondato in quanto, proprio in sede di chiarimenti (cfr. pagg. 1 e 2 del già citato documento prodotto in atti *sub* 4), il Comune di Lonigo aveva chiarito che la palestra di cui si controverte sarà a

servizio anche di istituzioni scolastiche diverse dalla scuola primaria A. Giusti e che il relativo progetto rispetta pertanto i requisiti dimensionali prescritti dal citato D.M.

Né può ritenersi, come mostra di credere il Giudice di primo grado, che stante l'assenza di un collegamento diretto e protetto con gli altri istituti scolastici, l'unica scuola rilevante ai fini del rispetto degli *standard* in questione sarebbe la scuola primaria "Giusti" essendo tale assunto, per le ragioni già evidenziate al motivo precedente, una mera petizione di principio non suffragata né dalla lettera né dalla *ratio* dell'avviso pubblico *de quo* né tantomeno dalla normativa generale di settore.

3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità. Violazione delle disposizioni di cui al D.M. 18 dicembre 1975

Si ritiene che il Giudice di primo grado, aderendo alla interpretazione che qui si contesta secondo cui l'avviso pubblico andava interpretato nel senso di imporre un collegamento diretto e protetto della palestra non sono con l'istituto scolastico di pertinenza ma con ciascuna delle scuole potenzialmente interessate al suo utilizzo, avrebbe quantomeno dovuto disporre l'annullamento della stessa *lex specialis* di gara stante il suo palese contrasto non solo con il principio di ragionevolezza (risultando evidentemente impossibile garantire un collegamento diretto e protetto con scuole localizzate a km di distanza dal plesso sportivo) ma anche con le previsioni di cui al D.M. 18 dicembre 1975 in tema di "*norme tecniche relative all'edilizia scolastica*".

Ciò per le ragioni già indicate al primo motivo di appello laddove si è evidenziato che la normativa richiamata non solo

consente ma anzi **raccomanda** che tali plessi sportivi abbiano un accesso indipendente rispetto agli spazi più propriamente didattici della scuola che consentano a questa parte dell'edificio di poter funzionare indipendentemente dal resto dell'istituto scolastico e ciò proprio al fine di rendere tali impianti “*disponibili all'uso della comunità extra-scolastica oltre, naturalmente, **a quello delle altre scuole***”.

Sulla domanda cautelare

Il *fumus bonis juris* emerge chiaramente dalle censure sopra formulate.

In ordine al *periculum in mora* va da sé che, ove Codesto Ill.mo Consiglio non provvedesse a sospendere il provvedimento impugnato, l'Amministrazione comunale appellante si vedrebbe irrimediabilmente pregiudicata la possibilità di accedere all'importante finanziamento di cui sopra e così di realizzare un intervento particolarmente rilevante per il territorio anche in considerazione della carenza di palestre scolastiche nel territorio comunale.

Ciò anche tenendo conto del fatto che in ragione dei calcoli effettuati dagli uffici comunali sulla base dei criteri automatici di attribuzione dei punteggi di cui all'art. 9 dell'avviso pubblico la candidatura presentata dal Comune di Lonigo – ove riammessa – dovrebbe risultare assegnataria di un punteggio sufficiente ad una sua utile collocazione nella graduatoria.

Si rammenta peraltro che gli interventi oggetto del contributo di cui si controverte risultano inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) si ritiene pertanto che sussistano i presupposti perché la relativa tutela cautelare venga concessa nei termini di cui

all'art. 12 bis del decreto legge n. 68/2022 come convertito in legge n. 108/2022.

Sull'istanza risarcitoria

L'appellante confida di conseguire il finanziamento richiesto anche per effetto dell'accoglimento dell'istanza cautelare sopra proposta.

Solo in via subordinata, per l'eventualità in cui tale istanza venisse denegata e il successivo sviluppo dei fatti determinasse la definitiva compromissione dell'interesse della ricorrente a conseguire il contributo richiesto, si richiede sin d'ora che codesto Ecc.mo Consiglio voglia disporre a favore della appellante il risarcimento del danno per equivalente, da quantificarsi in un importo corrispondente a quello dello stesso contributo di cui si controverte.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 4 C.P.A.

In considerazione del numero dei potenziali controinteressati rispetto ai provvedimenti impugnati, come già individuati dalla ordinanza del Tar Lazio n. 6274/2022, si chiede sin d'ora, ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a., l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami secondo le modalità che saranno indicate.

* * *

Per i motivi sopra esposti, il COMUNE DI LONIGO, in persona del Sindaco *pro tempore*, *ut supra* rappresentato e difeso
chiede

che codesto Ecc.mo Consiglio – previo accoglimento dell'istanza di notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.

- voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa sospensione della sua efficacia, annullare e/o riformare integralmente e/o parzialmente la sentenza del T.A.R. Lazio, sez. Terza Bis, n. 15637/2022 del 23 novembre 2022 e conseguentemente annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed agli onorari del doppio grado di giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e che il contributo unificato dovuto è pari a € 975,00.

Padova, 23 dicembre 2022

avv. Giorgio Trovato